

La Commissione Ue sull'imposta di successione

I lasciti sotto tiro Discriminate le onlus straniere

DI TANCREDI CERNE

Bruelles accende un faro sulle imposte di successione in Italia. La Commissione europea ha invitato il governo di Roma a emendare la legislazione fiscale sulle eredità in quanto discriminante nei confronti dei lasciti alle organizzazioni senza scopo di lucro di un altro stato membro dell'Unione e dello Spazio economico Ue. Secondo la legge italiana i lasciti a organizzazioni senza scopo di lucro italiane che perseguono obiettivi sociali o di interesse pubblico sono esenti dalle imposte. Tuttavia questo non vale se le organizzazioni appartengono a un altro stato membro. In quel caso sono esentati dalle imposte solo in caso di reciprocità, cioè se anche il Paese in questione concede un'esenzione alle organizzazioni senza scopo di lucro italiane. In caso contrario, è prevista l'applicazione di un'imposta di successione pari all'8% del valore del lascito. Situazione discriminate, secondo la Commissione, che ha invitato il governo di Roma a fornire spiegazioni e a risolvere in tempi stretti il problema. «Il livello di tassazione sui lasciti verso organizzazioni non italiane è superiore a quello applicato nel Paese», hanno avvertito da Bruxelles. Non solo. La legge italiana non prevede l'applicazione dell'imposta sulle

La Svizzera voterà sul segreto bancario

Il popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi sul mantenimento del segreto bancario. Un comitato composto da partiti di destra ha raccolto più di 117 mila firme in favore dell'iniziativa popolare «Si alla protezione della sfera privata». Secondo i promotori, la volontà di instaurare uno scambio automatico d'informazioni finanziarie in Svizzera permetterebbe allo stato di immischiarsi ancora di più nella vita privata delle persone. Con queste misure, le transazioni e i modi di vita dei cittadini potrebbero essere registrati e poi utilizzati senza cognizione di causa. La protezione della sfera privata rappresenta invece un bene centrale in una società liberale sancito dalla Costituzione come diritto fondamentale. Secondo i promotori dell'iniziativa ogni persona con domicilio in Svizzera deve essere protetta nella sua sfera privata finanziaria in particolare dalle autorità nazionali. Fino a quando la privacy non scompare nell'illegalità. «L'iniziativa non protegge né gli evasori, né i frodatori fiscali», hanno spiegato dal Comitato. «Quando sussiste il motivato sospetto dell'esistenza di un reato grave, le autorità nazionali continueranno a ottenere informazioni da terzi». La popolazione potrebbe esprimersi sull'iniziativa nel 2016.

Tancredi Cerne

obbligazioni e sui fondi pubblici italiani mentre gli stessi strumenti finanziari emessi al di fuori del Paese sono soggetti a tassazione. Tutto questo, secondo la Commissione, rappresenta una violazione al principio di libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. L'Italia avrà adesso due mesi di tempo per rispondere ai due pareri motivati inviati da Bruxelles a Roma. In caso di mancata ri-

sposta entro i termini stabiliti, la Commissione potrà ricorrere alla Corte di giustizia Ue del Lussemburgo. Le pressioni di Bruxelles nei confronti di Roma non sembrano, tuttavia, destinate a produrre risultati tangibili. Per il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, «non esiste nessuna ipotesi allo studio sulla variazione della tassa di successione».

© Riproduzione riservata

La previsione della delega fiscale

I soci remunerati senza fare trucchi

DI CLAUDIO
DELLA MONICA

La remunerazione del socio che a prescindere dalla sua qualifica sociale svolge un'attività lavorativa a favore della società a responsabilità limitata in cui partecipa non sarà più vincolata alla stipula di un contratto di lavoro con la stessa società.

Ciò è quanto si ricava dall'analisi del principio di delega di cui dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 23/2014, la cui attuazione è attesa entro il prossimo mese di marzo 2015 (anche se, a dispetto di tante promesse sul rispetto delle scadenze, si parla di una proroga di almeno sei mesi), ove il Governo è delegato a introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi. In particolare la suddetta normativa prevede: i) l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (Ires) dell'imposizione su tutti redditi di impresa (a prescindere dalla natura giuridica di quest'ultima), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale (Iri), con aliquota proporzionale allineata a quella dell'Ires; ii) la deducibilità dalla base imponibile della predetta imposta delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci; iii) la concorrenza delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef dell'imprenditore e dei soci.

La questione è di rilievo perché oggi moltissime piccole aziende affrontano il problema della remunerazione del lavoro dei propri soci spesso con modalità molto discutibili, come quello di prelevare liquidità dalle casse sociali in corso d'anno in «conto utili», ad esempio, senza nemmeno avere la certezza di trovare poi capienza negli utili effettivamente prodotti a fine esercizio. Nelle società di capitali questo comportamento è senza dubbio censurabile, poiché il lavoro del socio e la sua reale remunerazione è indipendente dalla partecipazione al capitale investito e, a maggior ragione, gli importi prelevati durante l'anno sono da considerare redditi di lavoro e non anticipazioni sui redditi di capitale (dividendi). Le società più avvedute sono quindi «costrette» alla stipula di un contratto di lavoro con i propri soci lavoratori: in questo modo, infatti, tenendo opportunamente distinti capitale e lavoro, remunerano l'attività svolta da costoro a loro

favore.

La scelta del contratto è però davvero limitata e difficile: escludendo il contratto a progetto che è incompatibile in sé, le uniche possibilità sono il rapporto di lavoro dipendente o quello di lavoro autonomo. Ma in entrambi i casi ci si scontra con diverse criticità. Per quanto riguarda il lavoro subordinato, secondo l'art. 2094 cc è dipendente colui che presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Dovrà pertanto in concreto essere verificata la sussistenza del presupposto, rendendosi altrimenti incompatibili le posizioni di socio e di dipendente laddove quest'ultimo non sia effettivamente subordinato.

Ciò in particolare quando il socio detiene la maggioranza del capitale sociale. Per quanto riguarda invece il rapporto di lavoro autonomo, potrebbero sorgere problemi in caso di monocommittenza. Ci si riferisce in particolare alla «dubbia» deducibilità fiscale in capo alla società dei compensi da quest'ultima erogati al lavoratore socio, anche autonomo, per le attività svolte a proprio favore. Per non tacere poi dell'obbligo (e dei costi) a carico del socio di tenere aperta una partita Iva esclusivamente per fatturare le prestazioni alla società in cui partecipa.

Forse è anche per tutte queste difficoltà che si preferisce optare per l'inserimento del socio lavoratore nel consiglio di amministrazione della società (anche se di fatto non svolge attività gestoria), così da potergli garantire, attraverso l'erogazione di un compenso periodico come collaboratore coordinato e continuativo (per il quale, com'è noto, si redige regolare prospetto di paga), la remunerazione per l'attività lavorativa svolta all'interno della società. Trattasi di «escamotage» molto diffuso che fa contento l'Inps, che incassa sia i contributi nella gestione commercianti/artigiani dovuti dal socio lavoratore, sia i contributi nella gestione separata dovuti dall'amministratore per i compensi percepiti.

A questa situazione dovrebbe porre rimedio la nuova normativa per effetto della quale i prelievi dalle casse sociali a favore dell'imprenditore e dei soci lavoratori a fronte del lavoro prestato nell'ambito della società concorreranno alla formazione del loro reddito complessivo imponibile ai fini dell'Irpef.

© Riproduzione riservata

Parere delle Entrate. Decisiva l'esistenza di negoziazioni

Investimenti, esente Iva il servizio di consulenza

DI VALERIO STROPPA

Il servizio di consulenza in materia di investimenti, se connesso a un'operazione di negoziazione, è esente da Iva. La prestazione è infatti riconducibile tra i servizi di intermediazione resi da un soggetto abilitato nell'ambito della proposta di investimento al cliente, ai quali si applica l'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 9) del dpr n. 633/1972. È questo il parere che la direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ha reso nei giorni scorsi rispondendo a una richiesta di consulenza giuridica presentata da Assosim. L'associazione degli intermediari mobiliari chiedeva di conoscere se l'orientamento espresso dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 343/E del 2008 (favorevole all'esenzione) fosse ancora valido dopo la pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-275/2011, depositata il 7 marzo 2013.

In tale occasione i giudici del Lussemburgo hanno affermato, seppur in maniera incidentale, che «i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono invece soggetti a Iva». Da qui il dubbio dell'as-

sociazione di categoria.

Secondo l'amministrazione finanziaria, tuttavia, da tale inciso «non si può desumere una definizione univoca del servizio in materia di investimenti e conseguentemente un regime fiscale di carattere generale applicabile a detto servizio». Il ragionamento seguito dalle Entrate porta a circoscrivere la portata della sentenza soltanto ai fatti oggetto della causa principale, che verteva su prestazioni di consulenza esternalizzate a un terzo nella gestione dei fondi comuni di investimento.

Da qui la conferma dell'esenzione Iva per la consulenza che costituisce il contenuto stesso dell'attività di negoziazione, laddove vi siano i presupposti di «personalizzazione» e l'oggetto sia uno specifico strumento finanziario (non valgono, quindi, le proposte diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione). L'orientamento del 2008 viene perciò pienamente confermato, almeno fino a quando il Comitato consultivo Iva previsto dall'articolo 398 della direttiva 2006/112/Ce e la giurisprudenza comunitaria non pervengano «a un diverso e univoco indirizzo interpretativo in relazione al regime Iva applicabile al servizio di consulenza in materia di investimenti».

© Riproduzione riservata